



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 25 marzo 2013 (10.04)
(OR. en)**

7275/13

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0385 (COD)**

**CODEC 530
ECOFIN 183
UEM 40
PE 120**

NOTA INFORMATIVA

del:	Segretariato generale
al:	Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria nella zona euro - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 11 - 14 marzo 2013)

I. INTRODUZIONE

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

Il 12 giugno 2012 il Parlamento ha discusso la proposta durante la seduta plenaria e ha votato per adottare alcuni emendamenti il 13 giugno 2012, non adottando tuttavia la sua risoluzione legislativa durante tale seduta. In tal modo non ha concluso la prima lettura e ha lasciato aperta la possibilità di raggiungere un accordo in prima lettura¹. La questione è stata pertanto rinviata alla commissione conformemente all'articolo 57, paragrafo 2 del regolamento del Parlamento europeo. Nei successivi contatti informali è stato raggiunto un accordo. In questo contesto, il relatore Jean-Paul GAUZÈS (PPE - FR) ha presentato un emendamento di compromesso (emendamento 73) a nome della commissione per i problemi economici e monetari. Tale emendamento era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra.

II. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 12 marzo 2013, la plenaria ha adottato l'emendamento di compromesso alla proposta di regolamento.

L'emendamento adottato corrisponde a quanto convenuto fra le istituzioni e dovrebbe quindi essere accettabile per il Consiglio². Una volta terminato l'esame dei giuristi linguisti, il Consiglio dovrebbe pertanto poter approvare la posizione del Parlamento europeo.

¹ Cfr. doc. 11130/12.

² Il testo dell'emendamento adottato e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota. L'emendamento è presentato sotto forma di testo consolidato in cui le parti aggiunte sono evidenziate *in neretto e corsivo*, le soppressioni sono indicate dal simbolo "■" e le modifiche di tipo linguistico o formale dal simbolo "||".

Sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria nella zona euro*I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria nella zona euro (COM(2011)0819 – C7-0449/2011 – 2011/0385(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0819),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 136 e 121, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0449/2011),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere della Banca centrale europea del 7 marzo 2012¹,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 28 febbraio 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0172/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso²;
 2. prende nota della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;
 3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C 141 del 17.5.2012, pag. 7.

² La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 13 giugno 2012 (Testi approvati, P7_TA(2012)0242).

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 marzo 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria nella zona euro¹

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 136, in combinato disposto con l'articolo 121, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere della Banca centrale europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria²,

¹ IL TESTO NON È ANCORA STATO OGGETTO DI REVISIONE GIURIDICO-LINGUISTICA.

² Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2013.

considerando quanto segue:

- (1) La crisi globale senza precedenti che ha colpito il mondo a partire *dal 2007* ha pregiudicato gravemente la crescita economica e la stabilità finanziaria e ha provocato un forte deterioramento del disavanzo pubblico e del debito degli Stati membri, inducendo alcuni di essi a cercare assistenza finanziaria al di fuori del quadro dell'Unione *e al suo interno*.
- (1 bis) L'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che, nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana.*

- (2) È opportuno che il diritto dell'Unione preveda la piena coerenza tra il quadro di sorveglianza multilaterale dell'Unione stabilito dal TFUE e le condizioni politiche cui è eventualmente soggetta tale assistenza finanziaria. L'integrazione economica e finanziaria di **tutti** gli Stati membri, **in particolare di quelli** la cui moneta è l'euro, impone una sorveglianza **più rigorosa** per prevenire ■ che uno Stato membro in difficoltà sotto il profilo della stabilità finanziaria contagi il resto della zona euro **e più in generale l'Unione**.
- (3) È necessario che l'intensità della sorveglianza economica e fiscale sia **congrua e commisurata** alla gravità delle difficoltà finanziarie incontrate e tenga nel debito conto la natura dell'assistenza finanziaria ricevuta, che può variare da un semplice sostegno precauzionale sulla base delle condizioni di ammissibilità fino a un programma completo di aggiustamento macroeconomico subordinato a condizioni politiche rigorose. **Qualsiasi programma di aggiustamento macroeconomico deve tener conto del programma nazionale di riforma dello Stato membro interessato nel contesto della strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione**.

- (4) Occorre che uno Stato membro la cui moneta è l'euro sia soggetto a una sorveglianza rafforzata se è colpito – o rischia di essere colpito – da gravi perturbazioni finanziarie, al fine di garantire un rapido ritorno alla normalità e di proteggere gli altri Stati membri della zona euro da possibili ripercussioni negative. Tale sorveglianza rafforzata deve ***essere commisurata alla gravità dei problemi e modulata di conseguenza. Essa deve*** comprendere un accesso più ampio alle informazioni necessarie per monitorare in modo rigoroso la situazione economica, fiscale e finanziaria, e la presentazione di relazioni periodiche ***alla commissione competente del Parlamento europeo e*** al comitato economico e finanziario (CEF) o a qualsiasi sottocomitato che questo designi a tal fine. Le medesime modalità di sorveglianza devono applicarsi agli Stati membri che chiedono di essere assistiti a titolo precauzionale mediante la European Financial Stability Facility (EFSF), il Meccanismo europeo di stabilità (MES), il Fondo monetario internazionale (FMI) o un'altra istituzione finanziaria internazionale.

(4 bis) Occorre inoltre che lo Stato membro soggetto a sorveglianza rafforzata adotti misure volte ad affrontare le cause o potenziali cause delle proprie difficoltà. A tal fine devono essere prese in considerazione tutte le raccomandazioni ad esso rivolte nella procedura per i disavanzi eccessivi o nella procedura per gli eccessivi squilibri macroeconomici.

(5) Occorre rafforzare decisamente la sorveglianza in merito alla situazione economica e fiscale degli Stati membri soggetti a un programma di aggiustamento macroeconomico. Data la portata generale di quest'ultimo, è opportuno sospendere *o eventualmente snellire* gli altri procedimenti di sorveglianza economica e fiscale per la sua durata, onde *assicurare una sorveglianza coerente delle politiche economiche ed* evitare la duplicazione degli obblighi di informazione. *Tuttavia, al momento di elaborare il programma di aggiustamento macroeconomico, devono essere prese in considerazione tutte le raccomandazioni rivolte allo Stato membro nella procedura per i disavanzi eccessivi o nella procedura per gli eccessivi squilibri macroeconomici.*

- (5 bis) La sfida posta dalla frode ed evasione fiscale si è aggravata considerevolmente. La globalizzazione dell'economia, gli sviluppi tecnologici, l'internazionalizzazione della frode e la connessa interdipendenza degli Stati membri evidenziano i limiti di approcci rigorosamente nazionali e rafforzano la necessità di un'azione comune.*
- (5 ter) I problemi posti dalla frode ed evasione fiscale nei paesi interessati dal programma devono essere affrontati migliorando la riscossione fiscale negli Stati membri interessati e rafforzando la cooperazione fra l'Unione e le amministrazioni erariali degli Stati terzi.*
- (6) È necessario definire norme atte a rafforzare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e ad assicurare una maggiore trasparenza e responsabilità. *Il parlamento dello Stato membro interessato deve essere informato secondo le norme e le prassi nazionali.*

- (6 bis) *Gli Stati membri devono coinvolgere, in conformità delle attuali normative e prassi nazionali, le parti sociali e le organizzazioni della società civile nelle fasi di preparazione, attuazione, monitoraggio e valutazione dei programmi di assistenza finanziaria.***
- (7) *Gli organi competenti dell'EFSF o del MES devono avere l'opportunità di discutere dell'esito dei negoziati fra la Commissione - agente per conto dell'EFSF o del MES, in collegamento con la BCE e ove opportuno con l'FMI - e lo Stato membro beneficiario in merito alle possibili condizioni politiche dell'assistenza finanziaria, prima che sia adottata la decisione del Consiglio di cui agli articoli 6, paragrafo 2, 6, paragrafo 4 e 6, paragrafo 8 bis. Il Memorandum d'intesa che definisce in dettaglio le condizioni alle quali è concessa l'assistenza finanziaria sarà adottato sulla base delle disposizioni dell'Accordo quadro EFSF o del Trattato istitutivo del MES.***

- (7 bis) I riferimenti all'assistenza finanziaria nel presente regolamento devono includere anche il sostegno finanziario concesso a titolo precauzionale e i crediti per la ricapitalizzazione bancaria, salvo se diversamente stabilito.*
- (7 ter) La decisione della Commissione di sottoporre a sorveglianza rafforzata uno Stato membro a norma del presente regolamento deve essere presa in stretta cooperazione con il comitato economico e finanziario (CEF), il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) e le competenti autorità europee di vigilanza¹ (AEV). La Commissione deve cooperare con il CEF anche al momento di decidere se prorogare la sorveglianza rafforzata.*
- (7 quater) La Commissione può raccomandare di ridurre o cancellare eventuali ammende o depositi non fruttiferi in essere decisi dal Consiglio nell'ambito della parte preventiva o correttiva del patto di stabilità e crescita, per uno Stato membro soggetto a un programma di aggiustamento macroeconomico a motivo di situazioni economiche eccezionali.*

¹ *Le Autorità europea di vigilanza comprendono l'Autorità europea di vigilanza - Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, l'Autorità europea di vigilanza - Autorità europea per il settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, e l'Autorità europea di vigilanza - Autorità europea per i valori e i mercati mobiliari, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.*

(7 quinquies) L'accesso alle informazioni sul lavoro preparatorio svolto in vista dell'adozione di una raccomandazione ex articolo 3, paragrafo 4 è soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione¹.

(7 sexies) Quando si adotta una decisione ex articolo 6 per uno Stato membro e gli eventi e le analisi dimostrano chiaramente la necessità di un meccanismo che assicuri il rispetto degli obblighi nei confronti dei suoi creditori e la stabilizzazione della sua situazione economica e finanziaria, la Commissione è invitata a formulare proposta relative a un meccanismo di questo tipo.

¹ *GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.*

(7 octies) Il potere di emanare raccomandazioni sull'adozione di misure correttive a carattere precauzionale o sulla predisposizione di un programma di aggiustamento macroeconomico; di approvare i programmi di aggiustamento macroeconomico; di adottare decisioni sulle principali condizioni che l'EFSF o il MES progettano di far rientrare a titolo precauzionale fra quelle richieste per la concessione dell'assistenza finanziaria, per i crediti concessi per la ricapitalizzazione degli istituti finanziari o per ogni strumento finanziario concordato nel quadro del MES; di raccomandare l'adozione di misure correttive agli Stati membri nel quadro della vigilanza post-programma, deve essere conferito al Consiglio. Sono, queste, misure di particolare rilevanza per la politica di coordinamento economico degli Stati membri che, a norma dell'articolo 121 TFUE, si svolge nell'ambito del Consiglio,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le disposizioni atte a rafforzare la sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri *la cui moneta è l'euro e che*:
 - *si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria e/o la sostenibilità delle loro finanze pubbliche, con possibili ripercussioni negative su altri Stati membri della zona euro, e/o*
 - *richiedono o ricevono assistenza finanziaria da uno o più altri Stati membri, dal Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF), dall'European Financial Stability Facility (EFSF), dal Meccanismo europeo di stabilità (MES) o da altre istituzioni finanziarie internazionali come il Fondo monetario internazionale (FMI).*

- 1 bis.** *Il presente regolamento detta disposizioni per il coordinamento rafforzato delle politiche economiche.*
2. Il presente regolamento si applica agli Stati membri la cui moneta è l'euro.
- 2 bis.** *Nell'applicare il presente regolamento, la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri rispettano appieno l'articolo 152 TFUE. In sede di applicazione del regolamento e delle raccomandazioni adottate a norma dello stesso, la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri tengono in conto le prassi nazionali e l'articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e, di conseguenza, l'applicazione non pregiudica il diritto di negoziare, concludere e far rispettare accordi collettivi e di intraprendere azioni collettive in conformità della legislazione nazionale.*

Articolo 2

Stati membri soggetti a sorveglianza rafforzata

1. La Commissione può decidere di assoggettare a sorveglianza rafforzata uno Stato membro che si trovi in gravi difficoltà per la sua stabilità finanziaria, ***con probabili ripercussioni negative su altri Stati membri della zona euro. Nel valutare se uno Stato membro rischi di trovarsi in gravi difficoltà per la sua stabilità finanziaria, la Commissione fa uso di parametri quali il Meccanismo di allerta o l'ultimo Esame approfondito eventualmente disponibile e procede ad una valutazione globale, tenendo segnatamente conto delle condizioni di credito praticate allo Stato membro in questione, del piano di rimborso dei suoi obblighi debitori, della solidità della sua situazione di bilancio, della sostenibilità a lungo termine delle sue finanze pubbliche, della consistenza del suo debito e del rischio che gravi tensioni nel suo settore finanziario o nella sua situazione di bilancio si ripercuotano sul settore finanziario di altri Stati membri.*** Allo Stato membro interessato è data la possibilità di pronunciarsi in via preliminare. Ogni sei mesi la Commissione decide se prorogare la sorveglianza rafforzata.

- 1 bis. Quando la Commissione decide di sottoporre uno Stato membro alla sorveglianza rafforzata ex paragrafo 1, informa debitamente e compiutamente lo Stato membro interessato dei risultati di tale sorveglianza e ne dà formale comunicazione al CERS, alla BCE nella sua veste di autorità di vigilanza, alle AEV interessate e all'ESFS.*
2. La Commissione decide se uno Stato membro che riceve assistenza finanziaria a titolo precauzionale da uno o più altri Stati, *dal MESF*, dall'EFSF, dal MES o da qualsiasi altra istituzione finanziaria, quale l'FMI, debba essere soggetto a sorveglianza rafforzata. *La Commissione rende pubblica ogni decisione presa in conformità del presente paragrafo e del paragrafo 1.*

3. Il paragrafo 2 non si applica agli Stati membri che ricevono assistenza finanziaria a titolo precauzionale sotto forma di una linea di credito che non è subordinata all'adozione di nuove misure politiche da parte dello Stato interessato, finché tale linea di credito non sarà utilizzata.

3 bis. La Commissione pubblica a fini informativi un elenco degli strumenti di assistenza finanziaria precauzionale in questione e lo aggiorna onde tener conto di eventuali cambiamenti nella politica di sostegno finanziario dell'ESFS, del MES o di qualsiasi altra istituzione finanziaria internazionale interessata.

Articolo 3

Sorveglianza rafforzata

1. Uno Stato membro **soggetto a** sorveglianza rafforzata adotta, in concertazione e collaborazione con la Commissione e d'intesa con la BCE, **le AEV, il CERS ed eventualmente l'FMI** misure atte a eliminare le cause, o le cause potenziali, di difficoltà **tenendo conto di eventuali raccomandazioni indirizzate ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio n. 1466/97 del 7 luglio 1997 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche¹, del regolamento (CE) del Consiglio n. 1467/97 del 7 luglio 1997 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi² o del regolamento (UE) n. 1176/2011, e relative ai suoi programmi di riforma e piani di stabilità nazionali. La Commissione informa di dette misure il Gruppo di lavoro "Eurogruppo", il CEF, la commissione competente del Parlamento europeo ed eventualmente, in base alle prassi nazionali, il parlamento dello Stato membro interessato.**

¹ **GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1**

² **GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6**

- 1 bis. In sede di preparazione della valutazione ex articolo 3, paragrafo 4, la Commissione tiene conto dei risultati di un eventuale Esame approfondito ai sensi del regolamento 1176/2011, fra cui la valutazione degli effetti diffusivi delle politiche economiche nazionali sullo Stato membro soggetto a sorveglianza rafforzata, in base ai principi enunciati all'articolo 5, paragrafo 2 del suddetto regolamento.*
2. Il più attento monitoraggio della situazione finanziaria di cui all'articolo 7, paragrafi 2, 3 e 6, del regolamento (UE) n... / 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del... *[sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro]*, si applica allo Stato membro soggetto a sorveglianza rafforzata, a prescindere dall'esistenza di un disavanzo eccessivo. La relazione in conformità del paragrafo 3 del presente articolo è presentata a cadenza trimestrale.

3. Su richiesta della Commissione, *lo Stato membro* soggetto a sorveglianza rafforzata *a norma dell'articolo 2, paragrafo 1*:
- a) comunica ■ alla BCE, *qualora agisca in veste di autorità di vigilanza e eventualmente alle AEV competenti, in conformità dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010*, alla frequenza richiesta, informazioni disaggregate *sull'evoluzione del proprio sistema finanziario, che comprendono la disamina dei risultati delle prove di stress e delle analisi di sensibilità eseguite a norma della lettera b)*. Sulla base delle risultanze di tale disamina e tenuto conto dei risultati della valutazione dei pertinenti indicatori del quadro di valutazione degli squilibri macroeconomici, la BCE, *qualora agisca in veste di autorità di vigilanza, e le competenti AEV predispongono, in collaborazione con il CERS, una valutazione delle potenziali vulnerabilità del sistema finanziario e la trasmettono alla Commissione con la frequenza indicata da quest'ultima, e alla BCE.*

- (b) effettua, sotto la vigilanza della BCE, ***qualora agisca in veste di autorità di vigilanza, o eventualmente alle AEV competenti***, le prove di stress o le analisi di sensibilità necessarie per valutare la resilienza del settore ***finanziario*** a diversi shock macroeconomici e finanziari, secondo le modalità specificate dalla Commissione e dalla BCE ***in connessione con le AEV competenti e il CERS. L'informativa di cui alla lettera a) comprende una disamina dei risultati delle prove di stress e delle analisi di sensibilità menzionate;***
- c) è assoggettato a valutazioni periodiche della propria capacità di vigilanza del settore ***finanziario*** nel quadro di ***una*** valutazione inter pares specifica effettuata dalla ***BCE***, ***qualora questa agisca in veste di autorità di vigilanza, o eventualmente dalle AEV competenti;***
- d) comunica qualsiasi informazione necessaria per monitorare gli squilibri macroeconomici **■ *come previsto dal regolamento (UE) n. 1176/2011.***

3 bis. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro soggetto a sorveglianza rafforzata a norma dell'articolo 2, paragrafo 2:

- a) comunica alla Commissione, alla BCE, ed eventualmente alle competenti AEV, in conformità dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, alla frequenza richiesta, informazioni disaggregate sull'andamento del proprio sistema finanziario, che comprendono la valutazione dei risultati delle prove di stress e delle analisi di sensibilità eseguite a norma della lettera b);**
- b) effettua, sotto la vigilanza della BCE, qualora questa agisca in veste di autorità di vigilanza, o eventualmente delle AEV competenti, le prove di stress o le analisi di sensibilità necessarie per valutare la resilienza del settore finanziario a diversi shock macroeconomici e finanziari, secondo le modalità specificate dalla Commissione e dalla BCE d'intesa con le competenti AEV e il CERS, e ne trasmette i risultati a tali autorità;**

- c) è soggetto a valutazioni periodiche della propria capacità di vigilanza del settore bancario nel quadro di una valutazione inter pares specifica effettuata dalle AEV competenti;*
- d) comunica qualsiasi informazione necessaria per monitorare gli squilibri macroeconomici come previsto dal regolamento (UE) n. 1176/2011.*

La Commissione, la BCE e le competenti AEV mantengono la riservatezza di tutti i dati disaggregati loro trasmessi.

4. La Commissione, d'intesa con la Banca centrale *europea e le competenti AEV e, ove necessario l'FMI*, effettua missioni di verifica periodiche nello Stato membro soggetto a sorveglianza *rafforzata* per verificare i progressi realizzati nell'attuazione delle misure di cui *ai paragrafi 1, 2, 3 e 3 bis*.

Ogni trimestre comunica i risultati delle verifiche effettuate al **■ CEF e alla commissione competente del Parlamento europeo** e valuta *in particolare* se siano necessarie ulteriori misure. Tali missioni di verifica sostituiscono i controlli in loco *previsti* all'articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1467/97.

5. Se, sulla base *delle missioni di verifica* di cui al paragrafo 4, si giunge alla conclusione che sono necessarie ulteriori misure e che la situazione *economica e* finanziaria dello Stato membro in questione ha importanti effetti negativi sulla stabilità finanziaria della zona euro *o dei suoi Stati membri*, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, *può raccomandare allo Stato membro interessato di adottare misure correttive precauzionali o di predisporre un progetto di programma di aggiustamento macroeconomico*.

Il Consiglio può decidere di rendere pubbliche le sue raccomandazioni.

6. Se la raccomandazione di cui al paragrafo 5 è resa pubblica:
- (a) la commissione *competente* del Parlamento europeo può *dare la possibilità* allo Stato membro interessato *e alla Commissione* di partecipare a uno scambio di opinioni;
 - (b) il Parlamento dello Stato membro interessato può invitare i rappresentanti della Commissione a partecipare a uno scambio di opinioni;

(b bis) Il Consiglio informa tempestivamente la commissione competente del Parlamento europeo circa i contenuti della raccomandazione.

6 bis. Nel corso dell'intero processo, la commissione competente del Parlamento europeo e il parlamento nazionale interessato possono invitare rappresentanti dell'FMI, della BCE e della Commissione a partecipare a un dialogo economico.

Articolo 3bis

Gli Stati membri soggetti a sorveglianza rafforzata o a programmi di aggiustamento macroeconomico che ricevono sostegno finanziario per la ricapitalizzazione dei propri istituti finanziari devono riferire due volte l'anno al CEF circa le condizioni imposte a detti istituti, comprese quelle relative alla remunerazione dei dirigenti. Gli Stati membri riferiscono sulle condizioni di credito offerte dal settore finanziario all'economia reale.

Articolo 4

Informazione in merito alle richieste di assistenza finanziaria previste

Uno Stato membro ***che intende richiedere*** assistenza finanziaria da uno o più altri Stati, dall'EFSF, dal MES, dall'FMI o da un'altra istituzione al di fuori del quadro dell'Unione ***informa*** immediatamente delle proprie intenzioni ***il presidente del gruppo di lavoro "Eurogruppo", il Commissario responsabile degli affari economici e monetari e il Presidente della BCE. Il gruppo di lavoro "Eurogruppo"*** svolge un dibattito sulla richiesta contemplata, dopo aver ricevuto la valutazione della Commissione, ***per esaminare, tra l'altro, le possibilità offerte dai vigenti strumenti finanziari dell'Unione o della zona euro prima che lo Stato membro interessato si rivolga a potenziali prestatori.***

Lo Stato membro che intende richiedere l'assistenza finanziaria del MESF informa immediatamente delle proprie intenzioni il presidente del CEF, il Commissario responsabile degli affari economici e monetari e il Presidente della BCE.

Articolo 5

Valutazione della sostenibilità del debito pubblico

Qualora sia richiesta l'assistenza finanziaria *del MESF*, dell'EFSF, o del MES, la Commissione *valuta* - d'intesa con la BCE e, se possibile, con l'FMI - **■** la sostenibilità del debito pubblico *e le necessità di finanziamento effettive o potenziali* dello Stato membro interessato. *Tale valutazione è trasmessa al Gruppo di lavoro "Eurogruppo" se l'assistenza finanziaria sarà concessa a titolo dell'EFSF o del MES, e al CEF se sarà concessa a titolo dell'EFSM.*

La valutazione della sostenibilità del debito pubblico si basa sullo scenario macrofinanziario più probabile o su uno scenario più prudente e su previsioni di bilancio realizzate con l'ausilio delle informazioni più aggiornate, e tiene debitamente conto dei risultati della relazione di cui alla lettera a) dell'articolo 3, paragrafo 3, nonché di ogni attività di vigilanza esercitata ai sensi della lettera b) dell'articolo 3, paragrafo 3. Viene valutato l'impatto di shock macroeconomici e finanziari e di ripercussioni negative sulla sostenibilità del debito pubblico.

La Commissione rende pubblico lo scenario macroeconomico, compreso lo scenario di crescita, i parametri sottesi alla valutazione della sostenibilità del debito pubblico e l'impatto stimato delle misure aggregate di bilancio sulla crescita economica.

Articolo 6

Programma di aggiustamento macroeconomico

1. Uno Stato membro che **richiede** assistenza finanziaria da uno o più altri Stati, dall'FMI, dall'EFSF o dal MES elabora di concerto con la Commissione – che agisce d'intesa con la BCE **ed eventualmente con l'FMI** – un progetto di programma di aggiustamento **macroeconomico modificativo e sostitutivo dei programmi di partenariato economico a norma del regolamento (UE) n. .../2012 [sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro] che comprenda anche target annuali di bilancio. Il progetto di programma di aggiustamento macroeconomico è rivolto ai rischi specifici che un determinato Stato membro pone alla stabilità finanziaria della zona euro e punta a ristabilire rapidamente** una situazione economica sana e sostenibile e a ripristinare pienamente la capacità **dello Stato membro interessato** di autofinanziarsi sui mercati finanziari. Il progetto di programma di aggiustamento **macroeconomico è basato sulla valutazione della sostenibilità del debito pubblico – che va aggiornato per tener conto dell'impatto dei progetti di misure correttive negoziate con lo Stato membro interessato – e tiene** debitamente conto delle **raccomandazioni** rivolte allo Stato membro in questione a norma degli articoli 121, 126, **136** e/o 148 **TFUE** - e delle azioni adottate per ottemperarvi - mirando allo stesso tempo ad allargare, rafforzare e approfondire le misure necessarie.

Il progetto di programma di aggiustamento macroeconomico tiene conto delle prassi e dei meccanismi di formazione salariale nonché del programma nazionale di riforma dello Stato membro interessato nel contesto della strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione. Il progetto di programma di aggiustamento macroeconomico ottempera pienamente all'articolo 151 del TFUE e all'articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La Commissione informa verbalmente il presidente e i vicepresidenti della commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo dei progressi compiuti nella preparazione del progetto di programma di aggiustamento macroeconomico. Queste informazioni sono trattate in modo riservato.

2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, approva il programma di aggiustamento *macroeconomico predisposto dallo Stato membro che richiede l'assistenza finanziaria ex paragrafo 1.*

La Commissione provvede a che il Memorandum d'intesa firmato dalla Commissione per conto dell'EFSF o del MES sia pienamente conforme al programma di riaggiustamento macroeconomico approvato dal Consiglio.

- 2 bis. Per evitare una duplicazione degli obblighi informativi, il processo di sorveglianza economica e fiscale nei confronti di uno Stato membro la cui moneta è l'euro e che è sottoposto a un programma di aggiustamento macroeconomico deve essere coerente.*
3. La Commissione – d'intesa con la BCE *e, se del caso, con l'FMI* – segue i progressi realizzati nell'attuazione del programma di aggiustamento *macroeconomico*. Essa ne *informa*:
- a) ogni tre mesi il CEF. Lo Stato membro interessato coopera pienamente con la Commissione *e la BCE*. In particolare, fornisce alla Commissione *e alla BCE* tutte le informazioni che *giudica* necessarie per la sorveglianza del programma. È d'applicazione l'articolo 3, *paragrafo 3 bis*;
 - b) *La Commissione informa verbalmente il presidente e i vicepresidenti della commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo dei progressi compiuti nella preparazione del progetto di programma di aggiustamento macroeconomico. Queste informazioni sono trattate in modo riservato.*

4. La Commissione – d'intesa con la Banca centrale europea *e, se del caso, con l'FMI* – esamina insieme allo Stato membro interessato le eventuali modifiche *e gli aggiornamenti* da apportare al programma di aggiustamento, *al fine di tenere debitamente conto, tra l'altro, di ogni scostamento significativo tra le previsioni macroeconomiche e i dati effettivi, anche alla luce delle eventuali ripercussioni derivanti dal programma di aggiustamento, da effetti diffusivi negativi e da shock macroeconomici e finanziari*. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide in merito alle modifiche da apportare al programma ■ .

4 bis. Lo Stato membro interessato, in stretta cooperazione con la Commissione, considera se adottare tutte le misure necessarie a incoraggiare gli investitori privati a mantenere volontariamente la loro esposizione complessiva.

5. Se il monitoraggio di cui al paragrafo 3 mette in luce deviazioni significative dal programma di aggiustamento macroeconomico, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere che lo Stato membro in questione non ottempera agli obblighi in materia di politiche previsti dal programma ■ . ***La proposta della Commissione valuta espressamente se tali scostamenti significativi siano dovuti a cause che esulano dal controllo dello Stato membro in questione.***

Gli sforzi di consolidamento finanziario indicati nel programma di aggiustamento macroeconomico tengono in conto l'esigenza di assicurare mezzi sufficienti a politiche fondamentali come l'istruzione e l'assistenza sanitaria.

Se viene adottata una decisione in conformità dell'articolo 6, paragrafo 5, lo Stato membro interessato, in stretta cooperazione con la Commissione e d'intesa con la BCE ed eventualmente con l'FMI, emana misure volte a stabilizzare i mercati e a preservare il buon funzionamento del suo settore finanziario.

6. Uno Stato membro soggetto a un programma di aggiustamento *macroeconomico* che ha capacità amministrative insufficienti o incontra problemi significativi nell'attuare il programma di aggiustamento chiede assistenza tecnica alla Commissione, *che può formare a tale scopo gruppi di esperti con Stati membri e altre competenti istituzioni unionali e/o internazionali. Gli obiettivi e i mezzi dell'assistenza tecnica sono esplicitamente indicati nelle versioni aggiornate del programma di aggiustamento macroeconomico e si concentrano sull'area dove sono state identificate le esigenze più acute. L'assistenza tecnica può comprendere la nomina di un rappresentante in loco e di personale di supporto per consigliare le autorità nell'attuazione del programma di aggiustamento.*

Il programma di aggiustamento macroeconomico è reso pubblico, con indicazione dei suoi obiettivi e della prevista distribuzione degli sforzi di aggiustamento.

Al programma di aggiustamento macroeconomico sono allegate le conclusioni della valutazione di sostenibilità del debito pubblico.

- 6 bis.** *Uno Stato membro soggetto a un programma di aggiustamento macroeconomico procede a un audit completo delle proprie finanze pubbliche, anche allo scopo di analizzare le cause che hanno condotto alla formazione di livelli eccessivi di debito e di riscontrare ogni possibile irregolarità.*
7. La commissione *competente* del Parlamento europeo può *offrire la possibilità* allo Stato membro interessato *e alla Commissione* di partecipare a uno scambio di opinioni sui progressi realizzati nell'attuazione del programma di aggiustamento.
8. Il parlamento dello Stato membro interessato può invitare rappresentanti della Commissione a partecipare a uno scambio di opinioni sui progressi realizzati nell'attuazione del programma di aggiustamento *macroeconomico*.

8 bis. *Il presente articolo non si applica all'assistenza finanziaria concessa a titolo precauzionale, ai prestiti per la ricapitalizzazione degli istituti finanziari o a qualunque nuovo strumento finanziario deciso dagli organi direttivi del MES o basato su un emendamento al trattato istitutivo del MES, per il quale il MES non prevede programmi di aggiustamento macroeconomico.*

La Commissione predispose a fini informativi un elenco degli strumenti di assistenza finanziaria in questione e lo aggiorna per tener conto di eventuali cambiamenti nella politica di sostegno finanziario del MES.

In relazione a tali strumenti il Consiglio, su raccomandazione della Commissione e con decisione rivolta allo Stato membro interessato, approva i principali requisiti politico-economici che l'EFSF o il MES prevedono di includere fra le condizioni per la concessione dell'assistenza finanziaria, sempre che i contenuti delle relative misure rientrino fra le competenze dell'Unione stabilite dai trattati.

La Commissione provvede a che il Memorandum d'intesa firmato dalla Commissione per conto dell'EFSF o del MES sia pienamente conforme a tale decisione del Consiglio.

Articolo 6 bis

Coinvolgimento delle parti sociali e della società civile

In sede di definizione del programma di aggiustamento macroeconomico lo Stato membro interessato consulta le parti sociali e le organizzazioni della società civile interessate, al fine di contribuire alla creazione di un consenso in merito ai contenuti del programma.

Articolo 6 ter

Misure di salvaguardia delle entrate fiscali

Ove necessario, lo Stato membro interessato, in stretta cooperazione con la Commissione e d'intesa con la BCE ed eventualmente l'FMI, adotta misure volte a rafforzare l'efficienza e l'efficacia della riscossione tributaria e della lotta contro la frode e l'evasione, al fine di incrementare le proprie entrate fiscali.

Articolo 7

Coerenza con la procedura per i disavanzi eccessivi

1. Il programma di aggiustamento **macroeconomico** e le modifiche a esso previste all'articolo 6 del presente regolamento ■ sostituiscono la presentazione dei programmi di stabilità di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio.
2. Se *lo* Stato membro **interessato da un programma di aggiustamento macroeconomico** è oggetto, ai fini della correzione di un disavanzo eccessivo, di una raccomandazione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7 TFUE, o di un'intimazione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9 TFUE:
 - (a) il programma di aggiustamento **macroeconomico** di cui all'articolo 6 del presente regolamento ■ sostituisce in modo appropriato anche le relazioni previste dall'articolo 3, paragrafo 4 bis, e dall'articolo 5, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio;

- b) gli obiettivi di bilancio annuali del programma di aggiustamento di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento ■ sostituiscono in modo appropriato gli obiettivi di bilancio annuali previsti in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, e dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1467/97 nella richiamata raccomandazione e intimazione. Se lo Stato membro è oggetto di un'intimazione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, del TFUE, il programma di aggiustamento di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento ■ sostituisce le indicazioni relative alle misure volte al conseguimento degli obiettivi previsti dall'intimazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1467/97;
- c) l'attività di monitoraggio di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento ■ sostituisce la sorveglianza di cui all'articolo 10, paragrafo 1, e all'articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio e la sorveglianza che accompagna tutte le decisioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, di detto regolamento.

Articolo 8

Coerenza con la procedura per gli squilibri eccessivi

L'attuazione del regolamento (UE) n. **1176/2011** sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici è sospesa per gli Stati membri soggetti a un programma di aggiustamento macroeconomico approvato dal Consiglio conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento. La sospensione è applicabile per la durata del programma di aggiustamento macroeconomico. ***Gli indicatori del quadro di valutazione stabilito con regolamento(UE) n. 1176/2011 sono tuttavia incorporati nel monitoraggio del programma di aggiustamento macroeconomico.***

Articolo 9

Coerenza con il semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche

L'attività di monitoraggio di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento ■ sostituisce la sorveglianza e la valutazione del semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche di cui all'articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche. ***La sospensione è applicabile per la durata del programma di aggiustamento macroeconomico.***

Articolo 10

Coerenza con il regolamento (UE) n. XXX sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro

L'attuazione del regolamento (UE) n. .../2012 [sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro] è sospesa negli Stati membri soggetti a un programma di aggiustamento macroeconomico approvato dal Consiglio conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento, *eccezion fatta per gli articoli da 1 a 4 del regolamento (UE) n. .../2012*. La sospensione è applicabile per la durata del programma di aggiustamento macroeconomico.

Articolo 11

Sorveglianza post-programma

1. Uno Stato membro può essere soggetto a sorveglianza al termine del programma finché non avrà rimborsato almeno il 75% dell'assistenza finanziaria che ha ricevuto da uno o più altri Stati, dal MESF, dall'EFSF o dal MES. ***In caso di persistenza dei rischi per la stabilità finanziaria o per la sostenibilità di bilancio dello Stato membro interessato*** il Consiglio, ■ su proposta della Commissione, può prorogare la durata della sorveglianza post-programma. ***La proposta della Commissione si considera adottata dal Consiglio a meno che quest'ultimo non decida, deliberando a maggioranza qualificata, di respingerla entro 10 giorni dall'adozione della stessa da parte della Commissione.***
2. È d'applicazione l'articolo 3, paragrafo 3. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce inoltre le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. XXX sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro.

3. La Commissione effettua, d'intesa con la Banca centrale europea, missioni di verifica periodiche nello Stato membro soggetto a sorveglianza post-programma allo scopo di valutarne la situazione economica, fiscale e finanziaria. Ogni semestre comunica i risultati delle verifiche effettuate *alla commissione competente del Parlamento europeo*, al CEF **■** e *ai parlamenti degli Stati membri interessati e valuta in particolare* se siano necessarie misure correttive.

La commissione competente del Parlamento europeo può dare la possibilità allo Stato membro interessato di partecipare a uno scambio di opinioni sui progressi conseguiti nel quadro della sorveglianza post-programma.

4. Il Consiglio, ■ su proposta della Commissione, può raccomandare allo Stato membro soggetto a sorveglianza post-programma di adottare misure correttive. *La proposta della Commissione si considera adottata dal Consiglio a meno che quest'ultimo non decida, deliberando a maggioranza qualificata, di respingerla entro 10 giorni dall'adozione della stessa da parte della Commissione.*

4 bis. Il parlamento dello Stato membro interessato può invitare la Commissione a partecipare a uno scambio di opinioni sul monitoraggio post-programma.

Articolo 12

Votazione in seno al Consiglio

Solo i membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri la cui moneta è l'euro prendono parte al voto delle misure di cui al *presente regolamento*; il Consiglio delibera senza tenere conto del voto del membro rappresentante lo Stato membro interessato.

Per maggioranza qualificata dei membri del Consiglio di cui al primo comma s'intende quella calcolata conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera *a*), del TFUE.



Articolo 13 bis

Disposizione transitoria

L'articolo 11 non si applica agli Stati membri già soggetti a sorveglianza post-programma alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Si applicano invece le norme, le condizioni e le procedure di sorveglianza post-programma adottate nei documenti pertinenti riguardanti la concessione dell'assistenza finanziaria.

Articolo 13 ter

Informazione del Parlamento europeo

Il Parlamento europeo può invitare rappresentanti del Consiglio e della Commissione per un dialogo sull'applicazione del presente regolamento.

Articolo 13 quater
Disposizioni transitorie

Il presente regolamento si applica agli Stati membri già soggetti a un programma di assistenza al [data di entrata in vigore del presente regolamento].

Articolo 13 quinquies
Relazioni

- 1. Entro il 1° gennaio 2014 e, successivamente ogni cinque anni, la Commissione pubblica una relazione sull'applicazione del presente regolamento.*

La relazione valuta tra l'altro:

- a) l'efficacia del presente regolamento;*

- b) i progressi conseguiti nel garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza sostenuta dei risultati economici degli Stati membri in conformità del TFUE;*
 - c) il contributo del presente regolamento al conseguimento degli obiettivi della strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione;*
- 2. Se del caso, le relazioni di cui al paragrafo 1 sono accompagnate da una proposta di modifica del presente regolamento.*
 - 3. Le relazioni ex paragrafo 1 sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio.*

Articolo 14
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

Statement by the European Commission

Once legislation proposed by the Commission on the two-pack is adopted, the Commission intends to take steps in the short-term towards a deep and genuine EMU as outlined in the blueprint. Short-term steps (6 to 12 months) will include:

- In its Blueprint for a Deep and Genuine EMU, the Commission considered that, in the medium-term, a redemption fund and eurobills could be possible elements of deep and genuine EMU under certain rigorous conditions. The guiding principle would be that any steps to further mutualisation of risk must go hand-in-hand with greater fiscal discipline and integration. The required deeper integration of financial regulation, fiscal and economic policy and corresponding instruments must be accompanied by commensurate political integration, ensuring democratic legitimacy and accountability.

The Commission will establish an Expert Group to deepen the analysis on the possible merits, risks, requirements and obstacles of partial substitution of national issuance of debt through joint issuance in the form of a redemption fund and eurobills. The Group will be tasked to thoroughly assess, what could be their features in terms of legal provisions, financial architecture and the necessary complementary economic and budgetary framework. Democratic accountability will be a central issue to be considered.

The Group will take into account the on-going reform of the European economic and budgetary governance and assess the added value for such instruments in this context. The Group will pay particular attention to recent and on-going reforms, such as the implementation of the two-Pack, the ESM and any other relevant instruments.

In its analysis the Group will pay particular attention to sustainability of public finances, to the avoidance of moral hazard, as well as to other central issues, such as financial stability, financial integration and monetary policy transmission.

The members of the Group will be experts in law and economics, public finances, financial markets and sovereign debt management. The Group will be invited to present its final report to the

Commission not later than March 2014. The Commission will assess the report and, if appropriate, make proposals before the end of its mandate.

- An exploration of further ways within the preventive arm of the Stability and Growth Pact to accommodate under certain conditions, non-recurrent, public investment programmes with a proven impact on the sustainability of public finances made by the Member States in the assessment of their Stability and Convergence Programmes; this will be done in spring-summer 2013 in the context of the publication of its Communication on calendar of convergence towards the Medium-term Objective;

- After the decision on the next Multi-annual Financial Framework for the EU and before the end of 2013, the Commission will put forward the following proposals to complement the existing framework for economic governance: (i) measures to ensure greater ex-ante coordination of major reform projects and (ii) the creation of a "convergence and competitiveness instrument" to provide financial support for the timely implementation of sustainable growth enhancing structural reforms. This new system, fully in line with the Community method, would build on the existing EU surveillance procedures. It would combine deeper integration of economic policy with financial support and thereby respect the principle according to which steps towards more responsibility and economic discipline are combined with more solidarity. It would in particular aim at enhancing the capacity of a Member State to absorb asymmetric shocks. This instrument would serve as the initial phase towards the establishment of a stronger fiscal capacity.

- Furthermore, the Commission commits to following up in a speedy and comprehensive manner on: (i) its action plan to strengthen the fight against tax fraud and tax evasion, in particular with view to the revision of the directives identified in the action plan as well as on (ii) the measures and proposals announced by the Commission on its 2012 package on the employment and social policy area.

- Following the adoption of the Single Supervisory Mechanism, the presentation of a proposal for a Single Resolution Mechanism, which would be in charge of the restructuring and resolution of banks within the Member States participating in the Banking Union;

· Before the end of 2013, the presentation of a proposal under Article 138(2) TFEU to establish a unified position to achieve an observer status of the euro area in the IMF executive board, and subsequently for a single seat.

Building on the short-term steps announced in its Blueprint that can be realised by secondary legislation, the Commission is committed to put forward explicit ideas for Treaty changes in time for a debate before the next European Parliament elections in 2014 with a view to setting the legislative basis for the steps envisaged in the medium-term, which foresees the creation of a substantially reinforced economic and budgetary surveillance and control framework, a further developed European fiscal capacity supporting solidarity and the implementation of sustainable growth enhancing structural reforms, as well as the deeper integration of decision making in policy areas like taxation and labour markets as an important solidarity instrument.